

STATUTO

IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA MAURI

Numero REA: SA - 284134

Codice fiscale: 03271590659

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-01-2015 - Statuto completo	2
--	---

deliberate, che, nella sua redazione aggiornata, firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'assemblea infine, delega il Presidente NOVIELLO Carlo ad apportare al presente verbale ed allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalla C.C.I.A.A. di Salerno ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e sulle varie ed eventuali nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore dodici e minuti zero.

Richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale, dattiloscritto con sistemi elettronici da persona di mia fiducia sotto mia direzione, da me completato, e l'ho letto, unitamente a quanto allegato, al costituito che, a mia domanda, lo approva e, confermandolo, con me lo sottoscrive.

Consta di sei fogli e ne occupa ventitre facciate intere e sin qui della presente e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti venticinque.

F.to: Carlo Noviello, Umberto Salomi notaio (sigillo)

STATUTO
della società
"Il Villaggio di Esteban Cooperativa sociale"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata "Il Villaggio di Esteban Cooperativa sociale" ai sensi delle lettere a) e b) comma 1° art. 1 della Legge 381/91.

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Salerno, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, di istituire o di sopprimere, sia in Italia che all'estero, purchè nel territorio dell'Unione Europea, sedi secondarie, recapiti, uffici ed unità locali operative. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni.

La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2094 (duemilanovantaquattro), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 3 - SCOPI E FINALITA'

La Cooperativa ha lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità, la promo-

zione umana e la integrazione sociale dei cittadini, contrastare l'esclusione sociale e favorire l'inserimento e la cura dei cittadini svantaggiati nei normali contesti vitali, attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari, educativi, formativi, culturali, animativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni della persona, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera A), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dalla legislazione nazionale e regionale in materia vigente, in particolare dell'infanzia, dei bambini e ragazzi difficili, delle persone con disabilità fisica e psichica, delle persone con disagio mentale, degli anziani, delle famiglie multiproblematiche, delle fasce deboli della popolazione;

- svolgere attività produttive e di servizi che, in collegamento funzionale con i servizi precedenti, determinano l'integrazione sociale nella vita attiva di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera B), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dalla legislazione nazionale e regionale in materia vigente.

Più precisamente, le attività di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni connesse dalla vigente normativa.

ARTICOLO 4 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. A) e lett. B) della legge n. 381 dell'8.11.1991, per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro sulla base di norme di regolamento interno, che definiscono l'organizzazione del lavoro prestato dai soci stessi. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla rea-

lizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza a cui eventualmente potrà aderire nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei regolamenti interni

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della società, così come prima definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, pertanto, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1), della L.381/91 può:

A. realizzare o gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o in conto terzi: - case famiglia; - comunità - alloggio, gruppi-appartamento, e altre forme alternative di istituti; - centri socio-educativi per l'accoglienza, la socializzazione e l'animazione;- servizio di assistenza domiciliare integrata;- asili nido e centri per l'infanzia;- iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale;- attività di consulenza e formazione;- corsi di formazione, orientamento professionale, riqualificazione, pre-formazione lavorativa;- attività e servizi di riabilitazione;- servizio informa-giovani;- gestione di impianti sportivi, culturali e centri sociali;- attività di cultura, spettacolo, artigianato; - ricerca e studio sulle problematiche sociali, - attività di consultorio; la società può, infine, gestire qualsiasi comunità educativa di tipo familiare, residenziale e non.

B. organizzare e gestire strutture adibite all'attività riabilitativa, sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socioassistenziale, educativa e ricreativa per bambini, adolescenti, giovani, gestanti, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

C. progettare, organizzare e gestire asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza

della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; svolgere attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extra-scolastico, e per gli immigrati;

D. gestire servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

E. gestire attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

F. organizzare, coordinare, gestire e promuovere attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

G. gestire strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, ecc.;

H. organizzare e gestire attività e servizi a favore di ex detenuti, di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro;

I. progettare e gestire servizi di telesoccorso e teleassistenza;

J. progettare e gestire servizi di trasporto per soggetti in difficoltà;

K. progettare e gestire interventi per problematiche legate alla dipendenza di qualsiasi genere (alcolismo, tossicodipendenza, ludopatia, ecc.);

L. progettare e gestire interventi a favore di donne maltrattate (vittime di stalking, violenza familiare, ecc.).

Altresì, con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art.1), della L.381/91 e nei limiti ed alle condizioni indicate di seguito, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere attività che siano funzionali all'erogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi di cui sopra, tassativamente, nessuno escluso e/o alla facilitazione dell'inserimento lavorativo degli utenti dei servizi socio-sanitari stessi; tali attività potranno essere gestite se finalizzate all'inserimento di persone socialmente svantaggiate come indicate nell'art. 4 della L.381/91 e purché, a giudizio dell'organo amministrativo, tali persone svantaggia-

te abbiano comunque una sufficiente attitudine al lavoro e che la presenza di altri soci sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività.

In particolare, la cooperativa, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà svolgere le seguenti attività:

- Progettazione, gestione e realizzazione di attività di produzione industriale e/o artigianale, trasformazione e confezionamento nel settore alimentare;
- Produzione, lavorazione e/o trasformazione di materie prime;
- Produzione e commercio all'ingrosso e/o al minuto di qualsiasi bene o prodotto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, beni alimentari, prodotti agricoli, tessili ed artigianali;
- Aprire e gestire punti vendita occasionali o negozi permanenti per la commercializzazione e la vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari o artigianali di produzione propria, anche derivanti dalle produzioni dirette, anche con scopo ergoterapeutico e riabilitativo, o acquistati da terzi;
- Progettazione logistica e distribuzione dei prodotti in proprio e per conto terzi, quali imballaggi, packaging, conservazione, custodia, carico e scarico, trasporto e/o spedizione;
- Progettazione, realizzazione e/o gestione di laboratori, esercizi pubblici, di pastifici, ristoranti, bar, ecc.;
- Svolgere attività di coltivazione, produzione e trasformazione di prodotti agricoli, gestione e cura di animali, vendita e commercializzazione di prodotti agricoli, freschi o trasformati, anche in conto terzi;
- Fornire servizi a terzi per la raccolta di prodotti agricoli, coltivazione dei fondi, taglio di boschi, rimboschimenti e forestazione, giardinaggio, allevamenti e impiego di macchine ed attrezzature agricole;
- Gestire attività alberghiere, agrituristiche, bed and breakfast, fattorie sociali ed ogni altra tipologia di struttura turistica e ricettiva sul territorio;
- Svolgere attività connesse alla gestione di strutture turistiche a carattere ricettivo e/o di somministrazione di alimenti e bevande, nonché d'ogni altra struttura con carattere animativo, culturale e del tempo libero, anche al fine di favorire il turismo sociale e scolastico;
- Organizzazione di trattenimenti pubblici, spettacoli, concerti, ecc.;
- Gestione di strutture di interesse artistico - culturale;
- Organizzazione e gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività similare, nonché pulizia e manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;

- Svolgimento di servizi di pubblica utilità, quali giardinaggio, manutenzione del verde, manutenzione del patrimonio;
- La progettazione e la realizzazione, mediante appalti diretti e/o da affidare a terzi, di opere edili, stradali, ferroviarie di qualsiasi genere, siano esse pubbliche e/o private ed ogni altra attività connessa e dipendente;
- Manutenzione arredo urbano;
- Servizio di portierato, piantonamento, sorveglianza;
- Gestione di parcheggi;
- Gestione di canili, allevamento di animali, addestramento, programmi di educazione al rapporto con gli animali;
- Effettuare servizi di facchinaggio e trasloco svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi;
- Attività di gestione di magazzini di ogni tipo, di deposito e custodia merci, di imballaggi, confezionamenti, etichettature, trasporti e distribuzione;
- Svolgere attività di trasporto persone: vetturini, tassisti, autonoleggiatori e simili; trasporto e assistenza scolastica;
- Trasporto e magazzinaggio di beni e merci;
- Raccolta, trasporto, riciclaggio e smaltimento di rifiuti;
- Spazzamento;
- Guida turistica;
- Rilevatori dati contatori utenze;
- Organizzazione e gestione di centri di documentazione e archivi;
- Progettazione e realizzazione di attività editoriali;
- Gestione di attività commerciali all'ingrosso;
- Gestione di laboratori artigianali di lavorazione e produzione di manufatti;
- Rilegatura e restauro di libri e documenti e realizzazione di prodotti grafici di ogni genere;
- Realizzazione e stampa di materiale pubblicitario;
- Attività di calzoleria e pelletteria;
- Sartoria in genere;
- Pubblicare riviste, libri e periodici e curare la loro distribuzione e commercializzazione;
- Organizzare manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;
- Gestire ed organizzare soggiorni e turismo di vario genere;
- Gestire palestre e/o centri benessere e/o terapeutici in genere;
- Gestire call center e servizi di informazione;
- Gestione di aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali e parchi;
- Gestione di servizi di protezione civile.

Per questi fini la Cooperativa potrà operare sia in campo nazionale che internazionale. La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'Oggetto Sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere

tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. La Cooperativa può, tra l'altro, per sola indicazione esemplificativa: a) concorrere a gare di appalto sia con enti pubblici che privati; b) assumere convenzioni con enti pubblici e privati; c) assumere interesse e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Imprese, Federazioni, Fondazioni e Consorzi, specie se svolgono attività e comunque accessorie all'attività sociale, purché non aventi scopo di lucro; d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ad agevolarne gli scambi; e) concedere avalli fidejussori ed ogni qualsiasi voglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci; f) essere partner di gruppi, movimenti, associazioni del "Terzo settore" per progetti di intervento finanziati dall'Unione Europea; g) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci cooperatori, anche con la raccolta di prestiti dei soci cooperatori ai sensi di legge, da applicare con apposito regolamento per il funzionamento di sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dei soli soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; h) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione il potenziamento aziendale; i) la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale; l) promuovere e partecipare ad attività sociali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci delle loro famiglie e dei lavoratori. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente, o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti, promuovendo ed aderendo a Consorzi, Fondazioni, Associazioni, ed altre organizzazioni aventi carattere simile. La Cooperativa non ha scopo di lucro, deve essere retta dai principi della mutualità e non persegue fini di speculazione privata.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 6 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative. Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e/o che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializza-

zione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

ARTICOLO 7 - SOCI IN FORMAZIONE

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, denominata "soci in formazione" i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale dei soci in formazione non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale dei soci in formazione ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale dei soci in formazione può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria dei soci in formazione, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 19 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- c) Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
- d) Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

e) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

f) In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione

ARTICOLO 8 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 9 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (Euro cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 20.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ARTICOLO 10 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 11 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-

dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 voto fino a 30.000,00 euro;
- 2 voti fino a 60.000,00 euro;
- 3 voti fino a 90.000,00 euro;
- 4 voti fino a 120.000,00 euro;
- 5 voti oltre 150.000,00 euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 12 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

ARTICOLO 13 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero

delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 50,00 (Euro cinquanta virgola zero zero).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ARTICOLO 14 (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e

chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

ARTICOLO 15 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

ARTICOLO 16 - Strumenti finanziari e obbligazioni

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 ultimo comma del C.C. La Cooperativa può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. C.C., in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

ARTICOLO 17 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle deliberazioni già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.
- d) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale o il numero delle azioni;
- e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare l'eventuale sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;
- f) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con

il presente statuto e con l'apposito regolamento.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale o le azioni, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-

comandata alla Cooperativa.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 18 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 19 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

a) - il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura ovvero l'attività di volontariato presso la stessa sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 20 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 21 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 22 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 23 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 24 - Le quote o le azioni sono sempre nominative.

Le quote sociali o le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizza-

ta dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione Tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 25 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote o di azioni dei soci cooperatori ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 25,82 (Euro venticinque virgola ottantadue) e comunque il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
- b) dalla riserva legale formata con quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote o azioni
- d) dalla riserva straordinaria
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

Le azioni dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte.

ARTICOLO 26 - Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 27 - Sono organi della società:

L'Assemblea dei Soci;
L'organo amministrativo
il Collegio Sindacale.

CAPO II - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 28 - L'Assemblea generale, ove necessaria, e' costituita dai soci o, se si svolgono le assemblee separate, dai delegati delle assemblee separate.

L'Assemblea Generale è convocata dall'organo amministrativo. La convocazione è decisa dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se esistente, o quando, con le limitazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del codice civile, ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., fax, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

ARTICOLO 29 - L'Assemblea generale, tanto in sede ordinaria che straordinaria, e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Unico o, in

mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.

Il verbale delle Assemblee generali in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO 30 - Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta o il numero delle azioni possedute.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore o sindaco e non dipendente della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di dieci deleghe ai sensi dell'art. 2539 del codice civile.

Il socio imprenditore individuale può altresì, ai sensi dell'art. 2539 del codice civile, farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborino alla sua impresa.

Se si svolgono le assemblee separate, hanno diritto di voto nell'assemblea generale i delegati delle assemblee separate svoltesi. In tal caso il computo dei voti nell'assemblea generale sarà fatto tenendo conto dei voti rappresentati dai soci delegati delle assemblee separate. I delegati dispongono nell'assemblea generale di un numero di voti pari a quello dei votanti che li hanno eletti.

ARTICOLO 31 - In prima convocazione l'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

ARTICOLO 32 - L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei

limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ARTICOLO 33 - All'Assemblea ordinaria e' inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del revisore;
- deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea

All'assemblea straordinaria e' attribuito il potere di:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.), sul trasferimento della sede legale in altro Comune, sull'istituzione o soppressione di sedi secondarie, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 34 - ASSEMBLEE SEPARATE

Qualora la cooperativa avesse più di tremila soci e qualora svolgesse la propria attività in più province ovvero avesse più di cinquecento soci e si realizzassero più gestioni mutualistiche, le deliberazioni sono assunte con il metodo delle assemblee separate che devono svolgersi in ciascuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero per ciascuna delle gestioni mutualistiche. A ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nella provincia ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispettiva competenza. Alle assemblee separate si applicano, in

quanto compatibili le disposizioni stabilite per l'assemblea generale dalla legge e dal presente statuto.

Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle assemblee separate, il voto e' esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

ARTICOLO 35 - Le assemblee separate sono convocate con lo stesso avviso con cui viene convocata l'assemblea generale; le Assemblee separate e quella Generale devono presentare lo stesso ordine del giorno.

Le assemblee separate devono essere convocate in tempo utile affinché i delegati da esse eletti possano partecipare alla Assemblea Generale.

Le Assemblee separate sono presiedute di volta in volta Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea separata locale illustra le proposte dell'organo amministrativo.

Hanno diritto di voto nelle assemblee separate tutti i soci cooperatori iscritti sul libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

In ogni caso le Assemblee separate stabiliranno le modalità delle votazioni in modo da assicurare la proporzionale rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, anche alle minoranze con l'elezione dei relativi delegati.

Nelle Assemblee Separate i verbali, sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, devono essere trascritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 36 - Le Assemblee Separate deliberano sugli argomenti all'ordine del giorno e che formeranno oggetto dell'Assemblea generale e nominano i delegati a partecipare all'Assemblea generale. I delegati effettivi e supplenti eletti devono essere soci e rappresentano i soci votanti delle assemblee separate. I delegati sono nominati in ragione di un delegato ogni dieci soci votanti o frazione di dieci.

L'Assemblea separata elegge inoltre un numero di delegati supplenti in misura di un supplente ogni due effettivi.

I delegati sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo le indicazioni vincolanti emerse dalle Assemblee Separate.

I quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee separate sono uguali a quelli dell'Assemblea generale.

ARTICOLO 37 - Per quanto non espressamente previsto, alle assemblee separate si applica la disciplina dell'Assemblea generale dei soci.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 38 - La società e' amministrata alternativamente:
- da un Amministratore Unico;

- da piu' amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non inferiore a tre e non superiore a nove.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea ordinaria. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a cio' non provvede l'assemblea; puo' inoltre nominare uno o piu' vice presidenti.

Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 39 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale o al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica o il revisore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è ammesso il voto per rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento e sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono essere identificati e a tutti deve essere consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo.

ARTICOLO 40 - All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, C.C.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 41 - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli Amministratori Delegati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 42 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 43 - Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, come richiamato dall'art. 2543 del codice civile, oppure ove nominato dall'assemblea, si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti, dura in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art.26.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del codice civile.

ARTICOLO 44 - Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile.

ARTICOLO 45 - I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ARTICOLO 46 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni.

CAPO V - REVISIONE

ARTICOLO 47 - Nel caso non in cui il controllo contabile, non venga effettuato dal Collegio Sindacale, il medesimo viene esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore Contabile o la Società di Revisione incaricati del controllo contabile svolge le funzioni ed è nominato in base alle disposizioni previste negli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, ove nominato.

L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 48 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per

il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art.

2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le varie gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 49 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 50 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge, non inferiore al 30%;
- b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a riserva straordinaria;
- f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 50 - L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, inoltre, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-

tribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 51 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di

liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Si applicano alla liquidazione gli articoli 2484 C.C. e seguenti del Codice Civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 52 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 53 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modifiche dell'atto costitutivo.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 54 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Segretario Generale Dirigente Superiore presso la Camera di Commercio di Salerno.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto con lodo impugnabile.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di re-

cesso, ai sensi del precedente art. 19.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 55 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

F.to: Carlo Noviello, Umberto Salomi notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante M.U.I.